

IL RECESSO E L'ESCLUSIONE DI SOCI NELLE SOCIETA' DI CAPITALI

di Claudio Venturi

Sommario: - 1. Il diritto di recesso e le sue funzioni essenziali. - 2. Il diritto di recesso nelle Società per azioni. - 3. Il recesso nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. - 4. Il diritto di recesso nelle società soggette ad attività di direzione e coordinamento. - 5. Il diritto di recesso nelle società a responsabilità limitata. - 5.1. *Recesso dei soci dissenzianti.* - 5.2. *Recesso per qualsiasi socio.* - 5.3. *Alcune differenze con la normativa prevista per le SpA.* - 6. Criteri di determinazione del valore delle azioni o delle quote. - 6.1. *I criteri di determinazione del valore delle azioni nelle SpA.* - 6.2. *I criteri di valutazione delle quote nelle Srl.* - 7. Termini e modalità di recesso. - 7.1. *Le modalità di recesso nelle SpA.* - 7.2. *Le modalità di recesso nelle Srl.* - 7.3. *Il recesso parziale.* - 8. La determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione nelle SpA. - 8.1. *Criteri di determinazione del valore delle azioni.* - 8.2. *Il procedimento di liquidazione.* - 9. La determinazione del valore delle quote di partecipazione e il procedimento di liquidazione nelle Srl. - 9.1. *Il rimborso delle partecipazioni e la determinazione del loro valore.* - 9.2. *La determinazione statutaria dei criteri di valutazione.* - 10. L'esclusione del socio nelle società a responsabilità limitata. - 10.1. *Le ipotesi di esclusione nelle società di persone.* - 10.2. *Le ipotesi di esclusione nelle Srl.*

TABELLE RIEPILOGATIVE:

TABELLA A - Il recesso nella vecchia e nella nuova normativa.

TABELLA B - Il diritto di recesso nelle SPA e nelle SRL.

TABELLA C - Esercizio del recesso e la liquidazione delle azioni nella SPA.

TABELLA D - Esercizio del recesso e la liquidazione delle partecipazioni nella SRL.

TABELLA E - Casi di esclusione nelle società di persone e nella SRL.

1. Il diritto di recesso e le sue funzioni essenziali

In tema di recesso, come fa notare R. Rordorf ¹, la più importante novità della recente riforma sta nel fatto del “venir meno di quell’atteggiamento di diffidenza da cui l’istituto era prima circondato, in concomitanza con una visione del fenomeno societario improntata a principi più marcatamente contrattuali ed assai più propensa a dare spazio, anche in questo specifico campo, all’autonomia statutaria.”

L’istituto del recesso è tra quelli che sono stati maggiormente modificati in occasione della riforma del diritto societario.

Quando un socio vuole uscire da una società di capitali si scontrano inevitabilmente due diversi interessi: da un lato abbiamo quello del socio ad essere rimborsato ad una somma pari al valore effettivo della propria quota di partecipazione, dall’altro abbiamo quello della società a conservare intatto il

¹ “Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma” – Relazione tenuta a Venezia il 5 aprile 2003, in occasione del Congresso dell’Unione nazionale dei giovani commercialisti.

proprio equilibrio finanziario che potrebbe essere gravemente intaccato dal drenaggio di fondi necessario a rimborsare il socio che recede.

La necessità di liquidare un socio potrebbe, infatti, compromettere addirittura il proseguimento della vita sociale e gli interessi dei creditori della società stessa.

Nella previgente normativa il legislatore aveva, per questo motivo, scelto di tutelare la società, limitando al massimo la possibilità del socio di recedere.

Il diritto di un socio di recedere da una società di capitali è sempre stata considerata una fattispecie eccezionale: recedere significava, infatti, ottenere la liquidazione della propria partecipazione e quindi anche il rimborso del proprio conferimento. Ciò determinava una notevole interferenza sul principio di integrità del capitale sociale.

Dunque, era possibile recedere solo in casi eccezionali e tassativi (il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società o il trasferimento della sede sociale all'estero). Non solo, poteva recedere solo chi fosse dissenziente.

Il socio era in qualche modo "prigioniero" della struttura societaria.

Con la riforma, come vedremo, lo scenario cambia notevolmente: si amplia i casi di recesso e il recesso diventa materia disponibile all'autonomia statutaria; aumentano le garanzie per chi recede e le procedure di liquidazione si fanno più certe; possono recedere anche i soci di maggioranza.

Va inoltre rilevato che il recesso non è più un evento derivante necessariamente dalla legge ma è una facoltà che può derivare in tutte quelle ipotesi in cui lo statuto preveda questa conseguenza.

Oggi la legge tutela l'interesse del socio e fa sì che lo stesso non sia più "prigioniero" della struttura societaria.

All'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario) si prevedeva di ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, **nonché del recesso**, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.

Secondo R. Rorodrf ², la **funzione essenziale dell'istituto del recesso** può essere vista sotto due diverse angolature: una più strettamente economica e una con caratteri prevalentemente più giuridici.

La funzione economica del recesso consiste "nell'assicurare un'agevole possibilità di disinvestimento a chi abbia in precedenza impegnato un proprio capitale nell'impresa sociale".

Il diritto di recesso, nella misura in cui attenua i vincoli futuri dell'investitore, agevola la sua propensione all'investimento e accresce la mobilità del capitale.

In termini più strettamente giuridici, il recesso è "strumento di tutela delle minoranze ... garantendo uno spazio di dissenso che consente al socio di liberarsi della tirannia della maggioranza e, così, di frenarne gli abusi".

La riforma del diritto delle società di capitali ha ampliato, tanto nelle società azionarie quanto in quella a responsabilità limitata, le cause di recesso dalla società. E ciò – come scrive Maurizio Sciuto ³ – "*non tanto come contropartita di un ridimensionamento dei diritti partecipativi delle minoranze ma per attribuire loro, piuttosto, un maggior peso negoziale nella dialettica che le vede contrapposte alla maggioranza*".

² Idem, nota 1.

³ In ItaliaOggi, 5 marzo 2003, pag. 30.

Il potere della maggioranza di imporre le proprie decisioni alla minoranza viene in un certo senso tanto più arginato quanto maggiore è il timore che l'esercizio di quel potere possa indurre la minoranza a recedere, così privando la società di parte delle sue risorse.

La possibilità di recedere diventa così un'arma fornita ai soci di minoranza per costringere quelli di maggioranza a tener conto anche della loro volontà.

2. Il diritto di recesso nelle Società per azioni

2.1. Il diritto di recesso nell'attuale normativa

L'atteggiamento del legislatore del 1942 in tema di recesso è, come abbiamo detto, di diffidenza; si temevano gli effetti destabilizzanti sulla società e poteva essere una monaccia alla garanzia dei creditori, fondata solo sul patrimonio sociale. Per questo motivo i casi di recesso sono stati confinati in un ambito assolutamente marginale.

Il diritto di recesso è concesso dall'attuale articolo 2437 ai soci assenti o dissenzienti **solo in tre casi**:

- a) delibere riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero.

Il diritto di recesso è inoltre concesso nelle società con azioni quotate in borsa ai soci dissenzienti dalla delibera di fusione o di scissione, quando la società risultante dalla fusione o dalla scissione sia una società le cui azioni non sono quotate in borsa (art. 131, D. Lgs. n. 58/1998 ⁴).

Il diritto di recesso deve essere esercitato, mediante comunicazione con lettera raccomandata alla società, entro tre giorni dalla chiusura dell'assemblea, per i soci dissenzienti, e entro quindici giorni dalla data di iscrizione della delibera nel Registro delle imprese, per i soci assenti.

La dichiarazione di recesso non comporta però la perdita immediata della qualità di socio, che si verifica, invece, solo in seguito al rimborso delle azioni.

Il socio che recede ha, infatti, diritto al rimborso del valore delle proprie azioni, *“secondo il prezzo medio dell'ultimo semestre, se queste sono quotate in borsa, o, in caso contrario, in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio”* (art. 2437, comma 1).

2.2. Il diritto di recesso nella nuova riforma

Il primo dato che colpisce è il notevole incremento delle cause di recesso rispetto a quelle previste nell'attuale normativa.

Il tema del “diritto di recesso” nelle SPA viene trattato all'articolo 2437 C.C., dove le cause di recesso vengono divise in tre categorie:

- a) **cause di recesso legali e inderogabili** (comma 1);
- b) **cause di recesso legali, ma eliminabili in sede di statuto** (comma 2);

⁴ “Art. 131. Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni.

1. Gli azionisti dissenzienti dalle deliberazioni di fusione o di scissione che comportino l'assegnazione di azioni non quotate hanno diritto di recedere ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile”.

- c) **cause di recesso determinabili direttamente dallo statuto** (solo per le società non quotate) (comma 3).

2.2.1. Recesso legale inderogabile

Al 1° comma del nuovo articolo 2437 C.C., si stabilisce che hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, **i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:**

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma (la proroga del termine e la modifica dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari) ovvero dallo statuto⁵;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Queste prime sette cause che danno al socio il diritto di recedere dalla società sono inderogabili, dato che all'ultimo comma dell'articolo 2437 si stabilisce testualmente che *“È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo”*.

2.2.2. Recesso legale derogabile

Il 2° comma dell'articolo 2437 prevede due ulteriori deliberazioni idonee a far sorgere il diritto di recesso. In questo caso però, a differenza delle ipotesi di cui al 1° comma, la disposizione è derogabile: opera cioè solo se lo statuto non disponga diversamente.

Si legge, infatti *“salvo che lo statuto disponga diversamente”*, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;**
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.**

2.2.3. Recesso statutario

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere *“ulteriori”* cause di recesso (art. 2437, comma 3).

Non è detto che queste cause debbano essere necessariamente legate a delibere assembleari, ma potrebbero conseguire anche da eventi esterni alla società (si pensi alla mancata concessione di autorizzazioni a svolgere

⁵ Si precisa che l'articolo 223-tervicies del R.D. n. 318/1942, aggiunto dalla lett. b) del comma 2, del D. Lgs. n. 6/2003, ha specificato che questa causa di recesso non opera se la delibera che approva la modifica viene emanata entro il 30 giugno 2004.

determinate attività, al mancato raggiungimento di accordi commerciali, al mancato raggiungimento di certi traguardi di fatturato, ecc.).

Questi ulteriori casi di recesso non possono, come vedremo nel prossimo paragrafo, essere previsti nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

2.2.4. I soggetti che possono recedere

La nuova norma attribuisce il diritto di recesso a tutti **“i soci che non hanno concorso”** all’approvazione di alcune deliberazioni. Vi rientrano, pertanto, sia i soci assenti, sia quelli contrari che quelli astenuti.

Il recesso, come vedremo meglio al punto 7.3., può essere esercitato anche per una parte della quota posseduta (recesso parziale).

3. Il recesso nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

Quando si parla di “società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio” è necessario tener presente una serie di norme dalle è possibile ricavare una nozione precisa.

Secondo l’articolo 2325-bis, comma 1 *“sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante”*.

All’articolo 111-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile si afferma che *“La misura rilevante di cui all’articolo 2325-bis del codice è quella stabilita a norma dell’articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e risultante alla data del 1° gennaio 2004”*.

All’articolo 116 del D. Lgs. n. 58/1998 si parla di *“emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La CONSOB stabilisce con regolamento i criteri per l’individuazione di tali emittenti...”*.

Una ulteriore norma è quella che si rinviene nel “Regolamento di attuazione del D. Lgs. 254 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti”⁶.

All’articolo 2, comma 1, lett. f), per **“emittenti strumenti finanziari diffusi”** si intendono *“gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a duecento”*.

Una causa di recesso propria per le società con azioni quotate sui mercati regolamentati viene prevista all’articolo 2437-quinquies, dove si stabilisce che *“Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati hanno diritto di recedere i*

⁶ Tale Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002 e n. 13924 del 4 febbraio 2003.

soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione".

4. Il diritto di recesso nelle società soggette ad attività di direzione e coordinamento

Nel nuovo diritto societario è stato formalizzato il concetto di appartenenza ad un gruppo. Le società che ne fanno parte vengono dette "soggette ad attività di direzione e coordinamento".

Secondo quanto dispone il nuovo articolo 2497-quater, il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ha diritto di recedere:

- 1) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento **deliberi una trasformazione** che implichi il mutamento del suo scopo sociale; ovvero
- 2) quando la capogruppo ha deliberato una **modifica del suo oggetto sociale** consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;
- 3) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento per aver agito nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria o imprenditoriale delle società soggette a direzione e coordinamento, arrecando pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione sociale (in questo caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio);
- 4) quando la società entri a far parte di un gruppo o ne esca e da ciò ne derivi:
 - a) che vi sia una alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento;
 - b) che non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.

Quest'ultimo caso non è applicabile alle società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In sostanza, viene concessa al socio la possibilità di recedere ogniqualvolta vengano a modificarsi le condizioni di rischio sulla base delle quali aveva originariamente deciso di effettuare l'investimento.

Al di là dei problemi di quale disciplina vada applicata o meno, gli interpreti hanno già sollevato alcune questioni di carattere pratico ed interpretativo.

Infatti nel caso in cui la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento si trasformi mutando il proprio scopo o modifichi il proprio oggetto sociale in modo tale che l'esercizio della nuova attività alteri in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società controllata, occorrerà che venga chiarito se il diritto di recesso del socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento sorga immediatamente a seguito di tali deliberazioni o solo quando è possibile accertare le conseguenze negative sul patrimonio e sul reddito della società assoggettata a direzione e coordinamento.

Inoltre per quanto riguarda l'ipotesi di recesso consistente nel caso di inizio o cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, non è semplice definire il momento dal quale far decorrere il termine entro cui il socio può esercitare il diritto di recesso in quanto il recesso trae origine non da una deliberazione, ma da un fatto concreto.

Pertanto occorrerà individuare con esattezza il momento di inizio o di cessazione dell'attività di direzione e coordinamento e controllare altresì la sussistenza delle altre condizioni indicate dal legislatore, ossia non si deve trattare di una società con azioni quotate in mercati regolamentati, l'inizio o la cessazione dell'attività non deve provocare un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento della società controllata, e non deve essere promossa un'offerta pubblica di acquisto.

Nessuna particolare problema, invece, sembra sollevare l'ipotesi di recesso nel caso in cui uno o più soci abbiano ottenuto una sentenza di condanna esecutiva nei confronti della società che esercita attività di direzione e coordinamento.

Infatti in questo caso, il socio può esercitare il diritto di recesso per la sua intera partecipazione a partire dalla data di comunicazione di deposito della sentenza ad opera del cancelliere.

Ne consegue, altresì, che il recesso, così validamente esercitato, non potrà, ad avviso dei primi interpreti, essere messo in discussione in caso la sentenza esecutiva venga successivamente riformata o annullata in un successivo grado di giudizio.

5. Il diritto di recesso nelle Società a responsabilità limitata

La riforma del diritto societario ha previsto una specifica disciplina per il diritto di recesso nelle società a responsabilità limitata.

Infatti il legislatore, in applicazione del principio di personalità che contraddistingue la nuova Srl, ha innanzitutto statuito che sia l'atto costitutivo a determinare i casi di recesso del socio e secondariamente ha elencato le ipotesi di recesso legale.

A conferma di tale impostazione, nella nuova normativa non risultano disciplinate le modalità di esercizio del recesso, per le quali o si dovrà fare ricorso alle specifiche norme dettate per le Spa o prevederle per statuto o, infine come sostenuto da qualche interprete, il socio potrà esercitare legittimamente il recesso comunicandolo nelle forme che riterrà più opportune.

5.1. Recesso dei soci dissenzienti

La nuova normativa sulle SRL concede, dunque, ampia autonomia anche in materia del recesso del socio di società.

La disposizione dettata all'articolo 2473 C.C. coincide quasi sostanzialmente con quella dettata all'articolo 2437 C.C. per le SPA.

L'articolo 2473 C.C., nella sua nuova formulazione, stabilisce, infatti, che *“l'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità”* e che, in ogni caso, **il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito:**

- 1) al cambiamento dell'oggetto sociale;
- 2) alla trasformazione della società ⁷

⁷ Sia nell'art. 2437 (per le Spa) che nell'art. 2473 (per le Srl) viene previsto per il socio dissenziente il diritto di recesso nel caso vi sia esplicitamente una “trasformazione” o “cambiamento del tipo di società”. Questa normativa si deve collegare con quanto disposto nel 1° comma dell'art. 2500-ter, dove si stabilisce testualmente: “Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso”.

- 3) alla fusione o la scissione della società;
- 4) alla revoca dello stato di liquidazione;
- 5) al trasferimento della sede all'estero;
- 6) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- 7) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- 8) al compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, comma 4, in tema di amministrazione della società e di distribuzione degli utili.

Va notato che le fattispecie di recesso *ex lege* contemplate nell'articolo 2473 spettano al **socio dissenziente** "in ogni caso": non è, cioè, possibile prevedere il contrario.

In sostanza, anche se non sia esplicitamente riprodotta nella disciplina della Srl, è applicabile, in via analogica, la norma dettata per la Spa, all'ultimo comma dell'articolo 2437, secondo cui "*È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso...*".

Tra i casi di recesso legale appena sopra elencati necessitano di una particolare attenzione quelli che traggono origine dal mancato consenso del socio rispetto alle deliberazioni che autorizzano il compimento di operazioni da cui deriva una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e il compimento di operazioni da cui deriva una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma.

Si tratta, infatti, di ipotesi di recesso che hanno sollevato problemi di natura interpretativa.

Innanzitutto con riferimento alle decisioni per il compimento di operazioni che comportano una **sostanziale modificazione dell'oggetto della società**, occorre evidenziare che il socio è legittimato all'esercizio del diritto di recesso solo quando il mutamento dell'oggetto è tale da snaturare la società.

Pertanto, per i primi interpreti, dovrebbe essere esclusa la possibilità di recedere in caso di un formale mutamento dell'oggetto sociale, anche se ciò, ad avviso di chi scrive, sembrerebbe rientrare nell'ipotesi di "cambiamento dell'oggetto sociale" prevista sempre nel comma primo dell'art. 2473 c.c.

Più problematica, invece, è l'ipotesi di recesso del socio nel caso del suo mancato consenso rispetto al compimento di operazioni che comportano una **rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci** a norma dell'art. 2468, quarto comma.

Tale ipotesi, ad avviso degli interpreti, si verificherà solo quando verranno autorizzate operazioni da cui consegue una modifica rilevante non di tutti i diritti spettanti ai soci, ma solo dei diritti "particolari inerenti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili".

5.2. Recesso per qualsiasi socio

Mentre nei casi sopra elencati, per aversi il diritto di recesso occorre assumere da parte del socio la qualità di "dissenziente" rispetto all'adozione di una determinata decisione (in genere socio di minoranza), la legge prevede una serie di altri casi ove il recesso compete a qualunque altro socio.

L'articolo 2469 C.C., dedicato al trasferimento delle partecipazioni, al secondo comma ⁸, stabilisce che **hanno diritto di recesso** il socio (o i suoi eredi) qualora l'atto costitutivo:

- a) preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni;
- b) ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti;
- c) ponga condizioni o limiti che impediscono il trasferimento a causa di morte.

In questi casi, l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

Un caso simile a quello precedente è quello contemplato nell'articolo 2255-bis ⁹ ove si specifica che, qualora uno statuto di una SpA contenga clausole le quali subordinino il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci, le stesse sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante.

Un ulteriore caso di recesso è quello contemplato al secondo comma dell'articolo 2473, nel quale si dispone che, nel caso di **società contratta a tempo indeterminato**, il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi. L'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purchè non superiore ad un anno.

La disciplina del recesso dettata dall'articolo 2473 comporta un rilevante ampliamento delle ipotesi attualmente previste ed amplia così quello che in questi tipi di società risulta concretamente **lo strumento più efficace per la tutela per il socio**.

Si è considerato infatti – così si legge nella Relazione – che in società come quella a responsabilità limitata *“la partecipazione del socio è ben difficilmente negoziabile sul mercato e che quindi, in caso di sua oppressione da parte della maggioranza, ridotta portata concreta possono assumere rimedi di tipo risarcitorio o invalidante. Perciò la possibilità offerta dalla legge di uscire dalla società da un lato gli consente di sottrarsi a scelte della società che contraddicono i suoi interessi, dall'altro, comportando un impegno economico per*

⁸ “Art. 2469. (Trasferimento delle partecipazioni).

1. (Omissis)

2. Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato”.

⁹ “Art. 2355-bis. (Limiti alla circolazione delle azioni).

1. Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.

2. Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2357. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter.

3. La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso”.

la società e per coloro che in essa rimangono, gli offre uno strumento di contrattazione con gli altri soci e con la maggioranza della società: in sostanza, la necessità di questo impegno economico comporta che nel calcolo tra costi e benefici concernenti una decisione che vede contrapposti diversi soci anche di esso si dovrà tener conto”.

Risulta così di particolare rilievo la disciplina dettata al 3^a comma dell'articolo in commento, che tende ad assicurare che la misura della liquidazione della partecipazione avvenga nel modo più aderente possibile al suo valore di mercato. Viene, a questo scopo, introdotto un procedimento volto a superare le soluzioni penalizzanti tuttora adottate dal diritto vigente.

In detto comma si stabilisce che *“I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349”.*

L'articolo 2473 si chiude esattamente come l'articolo 2437-bis per le Spa, e cioè che il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 giorni, la società **revoca la delibera che lo legittima** ovvero se viene deliberato lo scioglimento della società.

L'articolo 2481-bis, comma 1, dispone che in caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di ricostituzione del capitale a seguito di perdite, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.

Infine, l'articolo 24, ultimo comma, del D. Lgs. n. 5/2003, dispone che le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e che i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso.

5.3. Alcune differenze con la normativa prevista per le SpA

All'articolo 2437, comma 1, lett. g) si prevede, per la SpA, che, salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;**
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.**

Per quanto riguarda la proroga del termine, una analoga disposizione non viene prevista per la Srl.

All'articolo 2473, a proposito delle Srl, tra le cause che possono determinare il diritto di recesso c'è quella relativa alla fusione e scissione. Analoga normativa non viene prevista per la SpA.

5.3.1. La proroga del termine di durata della società

Come è noto, la nuova disciplina delle società di capitali non impone più la necessaria presenza negli statuti societari di un termine di durata della società. Nel diritto societario riformato si possono ora avere società di capitali sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Orbene, nella disciplina del recesso delle Spa, dettata dall'art. 2437, si stabilisce una norma che prevede:

- a) nel caso di società contratta con la previsione di un termine di scadenza, la decisione di proroga di detto termine comporta un diritto di recesso per i soci dissenzienti rispetto a questa decisione;
- b) lo statuto della Spa può escludere questa facoltà di recesso in caso di proroga del termine di durata.

Questa norma, come abbiamo già detto, non viene riprodotta nella disciplina di recesso dettata per le Srl.

Al riguardo, sarà interessante vedere se la Giurisprudenza considererà una scadenza fissata, per esempio, nell'anno 2200 come determinata o se sostanzialmente equivalente ad una durata indeterminata, con conseguente possibilità per un socio di recedere.

Il recesso non è possibile se le azioni sono quotate in un mercato regolamentato.

5.3.2. Vincoli alla circolazione dei titoli azionari

Analizziamo ora il caso in cui vi sia, in una SpA, una decisione dei soci che introduca nello statuto o rimuova dallo statuto stesso determinati vincoli alla circolazione di titoli azionari, quali, ad esempio: l'introduzione o la rimozione di clausole di gradimento o di prelazione o di liquidazione degli eredi del socio defunto. Spetta così ai soci dissenzienti il diritto di recesso, a meno che lo statuto non lo escluda.

E' questo un caso – come fa notare A. Busani¹⁰ – in cui viene esplicitamente disposto che una determinata fattispecie, per la quale si legittima un diritto di recesso ex lege, è derogabile mediante apposita previsione statutaria, in modo che da essa derivi la soppressione del diritto di recesso che altrimenti competerebbe al dissenziente.

Va fatto notare che nella disciplina della Srl non si rinviene una norma simile, la quale attribuisca la facoltà di recesso per il caso della introduzione nello statuto o della rimozione da esso di vincoli alla circolazione delle partecipazioni al capitale sociale.

Sia nello statuto della SpA che in quello della Srl, come abbiamo visto, è possibile invece che siano previsti casi di recesso ulteriori rispetto a quelli dettati direttamente dalla legge stessa.

Mentre solo nello statuto delle SpA si prevede l'esclusione del diritto di recesso nel caso di introduzione nello statuto o di rimozione dallo stesso di vincoli alla circolazione di titoli azionari.

Analogamente, come si diceva, non viene ripetuta per le Srl, probabilmente in considerazione del fatto che qui il legislatore, a differenza di quanto accade per la Spa, non prevede esplicitamente la possibilità di intervenire con lo statuto nella materia della valorizzazione della quota del recedente, ma tutto questo – come fa notare A. Busani nel citato articolo – non impedisce, in quanto non

¹⁰ “Un recesso a tutela di liquidazione”, in Il Sole-24 ore, n. 107 del 18 aprile 2003, pag. 6.

contrario a nessuna norma specifica e a nessun principio generale, che la possa essere estesa anche alla Srl, la quale possa quindi prevedere nello statuto una norma analoga che, da un lato, consenta di introdurre regole in tema di modalità di determinazione del valore della quota del recedente e che, dall'altro lato, consenta il diritto di recesso a chi dissenta rispetto a modifiche che vengano operate negli statuti nella materia della determinazione del valore della quota da liquidare al socio che recede.

5.3.3. La fusione e la scissione

Tra le cause di recesso previste per le Srl e non prevista per le Spa c'è quella relativa alla **fusione e scissione**: la fusione cui partecipi una Srl e la scissione di una Srl costituiscono per i loro soci una occasione di recesso; identica previsione non viene prevista per la Spa. Si viene così a creare un'alternativa:

- o si ritiene tassativo il dettato della legge, cosicché, fondendosi una Spa con una Srl i soci della Spa non avrebbero diritto di recesso, mentre l'avrebbero i soci della Srl;
- o si ritiene alla Spa di applicare per analogia la normativa dettata per la Srl (cosa assai ardua).

Va fatto notare a tale proposito che l'art. 2502, in tema di fusione che coinvolga una società di persone, concede il diritto di recesso ai soci della società di persone che non abbiano prestato il loro consenso alla all'operazione di fusione.

6. Criteri di determinazione del valore delle azioni o delle quote

Tra le varie disposizioni legate al recesso contenute nella nuova normativa vanno segnalate quelle relative alla valutazione delle azioni o delle quote del recedente e alle modalità di rimborso.

E' del resto impensabile che il socio dissenziente lasci la società senza recuperare il valore del proprio investimento.

A fronte della disciplina previgente, fortemente penalizzante, in quanto prevedeva che il valore del rimborso per le azioni quotate era costituito dal prezzo medio di Borsa dell'ultimo semestre, mentre per le azioni non quotate il rimborso si effettuava in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio (e cioè sostanzialmente sulla base del capitale netto), il nuovo articolato prende in considerazione l'effettivo valore della partecipazione.

La dottrina ha più volte rilevato come il valore del rimborso, così come avveniva con la previgente normativa, raramente rifletteva il valore del mercato delle azioni essendo, in effetti, il valore delle azioni risultante dal bilancio quasi sempre inferiore a quello reale, dati i criteri prudenziali adottati nelle valutazioni.

Il conflitto di fondo in tema di valutazione della quota del socio recedente era tra la tutela del socio stesso e il mantenimento dell'integrità del capitale sociale e la tutela dei creditori.

Per superare questo conflitto, che sembra oggi risolto a favore del socio, occorre inquadrare la nuova disciplina in relazione al nuovo procedimento di liquidazione della quota stessa.

Il nuovo procedimento di liquidazione, come vedremo, ha lo scopo di coordinare il diritto del socio uscente a ottenere un corrispettivo coerente con il valore effettivo della propria partecipazione, con la continuazione dell'attività sociale, nel rispetto, quindi, dell'integrità del capitale sociale e dei creditori.

6.1. I criteri di determinazione del valore delle azioni nelle Spa

Per quanto riguarda le Spa, la normativa viene dettata all'articolo 2437-ter; per quanto riguarda invece le Srl è necessario, come vedremo, far riferimento all'articolo 2473, commi 3 e ss.

Secondo quanto disposto dall'articolo 2437-ter C.C., comma 2, il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso, il cui valore dovrà essere determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale ¹¹ e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto:

- a) **della consistenza patrimoniale della società,**
- b) **delle sue prospettive reddituali,**
- c) **dell'eventuale valore di mercato delle azioni.**

Naturalmente diversa è la disciplina per le società quotate, per le quali il valore di liquidazione delle azioni quotate su mercati regolamentati va determinato facendo esclusivo riferimento "***alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso***".

Lo statuto può, però, stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando:

- a) gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio (ai fini del calcolo della consistenza patrimoniale),
- b) i criteri di rettifica,
- c) gli altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.

I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore delle azioni nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese (art. 2437-ter, comma 5). Questa norma non viene prevista per le Srl.

Ciò fa nascere per gli amministratori l'obbligo di redigere e di depositare, presso la sede della società, apposita documentazione prima di ciascuna assemblea che abbia ad oggetto modificazioni statutarie da cui derivi il diritto di recesso del socio. In tal modo, il socio viene messo in condizione di valutare, prima della deliberazione, la convenienza della stessa e dell'eventuale recesso.

In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite **relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale**, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente (art. 2437-ter, comma 6).

¹¹ Per le società che hanno adottato il sistema dualistico, si ritiene, in conseguenza di quanto stabilito nell'art. 223-septies, delle disposizioni di attuazione e transitorie, che la norma si applichi al consiglio di sorveglianza, così come al comitato per il controllo sulla gestione, per le società che hanno scelto il sistema monistico.

6.2. I criteri di valutazione delle quote nelle Srl

Secondo quanto stabilito al comma 3 dell'art. 2473 C.C., la partecipazione da rimborsare va valutata in proporzione del patrimonio sociale "**determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso**".

Nel caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite una relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del Tribunale.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito **entro 180 giorni dalla comunicazione** del medesimo fatta alla società e può avvenire mediante:

- a) acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni;
- b) acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci;
- c) utilizzo di riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale.

Nel caso non fosse possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto attraverso nessuno di questi criteri, **la società dovrà essere posta in liquidazione**.

7. Termini e modalità di recesso

Una volta che un socio abbia maturato il diritto di recesso e intenda effettivamente di esercitarlo, è necessario, da un lato dar corso alla procedura finalizzata a consentire la fuoriuscita del socio stesso dalla società e, dall'altro, procedere alla liquidazione della quota del socio recedente.

7.1. Le modalità per il recesso nelle SpA

Contrariamente a quanto previsto, come vedremo, per le Srl, per le SpA il legislatore ha previsto un preciso quadro procedurale.

Secondo quanto disposto nel nuovo articolo 2437-bis, il diritto di recesso va esercitato **mediante lettera raccomandata**, la quale deve essere spedita:

- a) **entro 15 giorni** dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che legittima il recesso;
- b) **entro 30 giorni** dalla data in cui il socio è venuto a conoscenza del fatto che legittima il recesso, se questo è diverso da una deliberazione;

Secondo quanto disposto dal comma 2, dell'articolo 2437, nel caso di società non quotate con una durata indeterminata, il socio può recedere con il **preavviso di almeno 180 giorni** (allungabile ad un anno con previsione statutaria).

La raccomandata deve indicare:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio del recedente per le comunicazioni inerenti il procedimento di recesso;
- c) il numero e la categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute, ma devono essere depositate presso la sede della società.

Il diritto di recesso **non può essere esercitato** e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 giorni (corrente dal giorno in cui si verifica il fatto che legittima il recesso), la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se viene deliberato lo scioglimento della società (art. 2437-bis, comma 3; 2473, comma 5 C.C.).

7.2. Le modalità per il recesso nelle Srl

Per quanto riguarda le modalità di recesso, **non viene dettata alcuna disposizione specifica**, lasciando che questo punto venga determinato dallo statuto.

A dire il vero, nella normativa dettata per le Srl una disposizione procedurale esiste: quella secondo cui il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito **entro 180 giorni dalla comunicazione di recesso fatta dal socio alla società** (art. 2473, comma 4, C.C.).

Questo quasi completo vuoto normativo deve far presumere, da un lato, che la materia debba in ogni caso essere disciplinata negli statuti e, dall'altro, che si possa prevedere nello statuto l'applicazione della normativa prevista per le SpA.

Il recesso, oltre che con rimborso della quota di partecipazione, può avvenire anche mediante acquisto:

- a) da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure
- b) da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato **utilizzando riserve disponibili** o, in mancanza, corrispondentemente **riducendo il capitale sociale**; in quest'ultimo caso si applica le disposizioni di cui all'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene **posta in liquidazione** ¹².

7.3. Il recesso parziale

Per quanto riguarda la partecipazione oggetto di recesso, come abbiamo appena visto al punto 7.1., lettera c), il recedente può scegliere la categoria e il numero delle azioni per le quali il recesso viene esercitato.

Si tratta di una novità che viene introdotta dal nuovo diritto societario, che da alcuni è stato chiamato "recesso parziale".

Tale ipotesi trova applicazione quando, per esempio, il socio non voglia uscire completamente di scena ma intenda diminuire la propria esposizione patrimoniale.

A tale riguardo, nella Relazione si fa osservare che *“posto che la nuova disciplina delle società per azioni tende a porre al centro l'azione, piuttosto che la persona del socio, si è ritenuto di consentire il recesso per una parte della*

¹² Si veda la Tabella C

partecipazione, ritenendo coerente che, mutato il quadro dell'operazione, il socio voglia rischiare di meno, ma continuare ad essere socio”.

Una volta che si è verificato il diritto di recedere, l'esercizio del diritto di recesso non deve necessariamente concernere l'intera posizione del socio, ma così come questi può recedere con riguardo ad una delle categorie di azioni possedute dal medesimo, egli può anche recedere con esclusivo riferimento solo ad alcune delle azioni di una data categoria dal medesimo posseduta, e quindi non necessariamente con tutte quelle che il socio possiede.

Secondo A. Busani ¹³, nulla impedisce che tale norma possa essere estesa anche alle Srl consentendo quindi che il socio possa scegliere di esercitare il recesso per l'intera sua quota o per una frazione di essa, in modo tale, in quest'ultimo caso, da rimanere nella compagine sociale per la sola frazione di quota per cui il recesso non sia stato esercitato.

8. La determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione nelle SpA

8.1. Criteri di determinazione del valore delle azioni

All'articolo 2437-ter vengono dettate le modalità di determinazione del valore delle quote del socio recedente.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, facendo riferimento al “*valore risultante da una situazione patrimoniale della società*”, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, “*che tenga conto della **consistenza patrimoniale e delle sue prospettive reddituali**, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni*”.

Lo statuto può in ogni caso stabilire criteri diversi di determinazione del valore delle liquidazioni, indicando quali poste rettificare e i criteri di rettifica.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso tramite **relazione giurata di un esperto** nominato dal Presidente del tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.

8.2. Il procedimento di liquidazione

Per quanto riguarda la **procedura di liquidazione**, l'articolo 2437-quater prevede le seguenti tappe:

1. Gli amministratori **offrono in opzione** le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute ¹⁴.
2. L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione.

¹³ “*Sul recesso procedure a misura di Spa*”, in Il Sole 24ore, n. 111 del 23 aprile 2003, pag. 25.

¹⁴ Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio (art. 2437-quater, comma 2).

3. L'esercizio del diritto di opzione da parte degli altri soci può essere esercitato entro un termine di almeno trenta giorni dal deposito dell'offerta (può essere offerto un termine maggiore, che va però indicato nell'offerta di opzione).
4. Se le opzioni non sono tutte esercitate, si attribuisce quelle rimaste a quei soci che, al momento di esercitare il diritto di opzione, hanno fatto contestuale richiesta del diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.
5. Se, a seguito del diritto di prelazione non sono state acquistate tutte o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono **collocarle presso terzi** (nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi).
6. Se anche i terzi non acquistano tutte le azioni del socio recedente, le azioni del recedente vengono **acquistate dalla società**, utilizzando riserve disponibili anche in deroga al limite del 10% del capitale sociale, previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.
7. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la **riduzione del capitale sociale**.
8. Se, a seguito della riduzione del capitale sociale si scende sotto il livello minimo di capitale sociale (120.000 euro) e i soci non intendono effettuare una ricapitalizzazione, si deve procedere allo **scioglimento della società**.

9. La determinazione del valore della partecipazione e il procedimento di liquidazione nelle Srl

9.1. Il rimborso delle partecipazioni e la determinazione del loro valore

Al 4^a comma dell'articolo 2473¹⁵ si parla invece di “*rimborso delle partecipazioni*” per cui è stato esercitato il diritto di recesso.

Si stabilisce che detto rimborso debba essere eseguito **entro 180 giorni dalla comunicazione** del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire in due modi:

- a) mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni;
- b) mediante acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

¹⁵ Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 2473:

“Art. 2473. (*Recesso del socio*).

(*Omissis*)

3. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.

4. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso viene effettuato **utilizzando le riserve disponibili** o, in mancanza, corrispondentemente **riducendo il capitale sociale**.

Qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene **posta in liquidazione** (art. 2473, comma 4 C.C.).

Analogamente a quanto previsto per le società per azioni, contro tale riduzione del capitale sociale è consentito ai creditori sociali opporsi entro tre mesi dall'iscrizione della decisione nel Registro delle imprese.

Il Tribunale, quindi, quando ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure quando la società ha prestato idonea garanzia dispone che la riduzione abbia luogo nonostante l'opposizione.

Nel caso in cui la società non riesca a provvedere al rimborso mediante la riduzione del capitale o l'opposizione dei creditori venga accolta, la società stessa viene posta in liquidazione.

Sotto il profilo della valutazione delle partecipazioni del recedente, la normativa dettata per le Srl contiene qualche indicazione su cui è necessario riflettere.

Dopo aver, infatti, sancito che il socio recedente ha “*diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale*”, la disciplina fornisce alcune indicazioni per la determinazione di questo valore, disponendo che:

- a) la quota del recedente e proporzionalmente rapportata la valore del patrimonio sociale, il quale “*è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso*”;
- b) in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite la relazione giurata di un **esperto nominato dal Tribunale**, che provvede anche alle spese, su istanza della parte più diligente, applicandosi in tal caso il 1° comma dell'articolo 1349 C.C.

In conclusione:

- a) la quota del socio receduto deve essere valutata tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso;
- b) a differenza di quanto accade nella SpA, questo valore non viene determinato dagli amministratori ma dai soci;
- c) se i soci non trovano un accordo si dovrà ricorrere alla perizia giurata di un esperto nominato dal Tribunale.

9.2. La determinazione statutaria dei criteri di valutazione

Come abbiamo visto per il recesso e come vedremo anche per l'esclusione del socio nella Srl, la nuova legge non prevede nulla circa la predisposizione di una disciplina statutaria che faccia da guida per la determinazione del valore della partecipazione.

In questo panorama normativo è opportuno chiedersi se la materia della valutazione della quota del socio recedente da una Srl sia o meno regolabile mediante apposite previsioni statutarie.

Secondo A. Busani ¹⁶, la risposta non può che essere positiva se si considera il clima di notevole derogabilità che contraddistingue la disciplina della nuova

¹⁶ “Recesso, la liquidazione sotto esame”, in Il Sole 24ore, n. 113 del 25 aprile 2003, pag. 21.

Srl e, in via particolare, la norma dettata per le SpA dal nuovo articolo 2437-ter, comma 4, dove si stabilisce che *“Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione”*.

Dunque, percorrendo il cammino dettato da questa norma, lo statuto dovrà prevedere delle regole che devono presiedere la valutazione della partecipazione del socio recedente, indicando quanto previsto dal citato articolo.

Naturalmente bisogna anche tener presente che da questa possibilità concessa dal legislatore non può discendere che la procedura di liquidazione del socio recedente possa prescindere dall'interpellare gli altri soci circa una eventuale acquisizione delle quote del socio che recede.

La possibilità concessa dal legislatore sta solo a significare che, nel caso non si proceda all'acquisto delle quote del recedente da parte degli altri soci, si possono e si debbono aprire altre strade prima della radicale liquidazione della società.

Da questo punto di vista, la disciplina dettata per la SpA nell'articolo 2437-quater (rubricato: *Procedimento di liquidazione*) si dimostra assai appropriata e puntuale, in quanto si stabilisce che:

- a) gli amministratori devono offrire in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute;
- b) se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
- c) l'offerta di opzione va depositata presso il Registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione;
- d) per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta;
- e) coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

Analoga previsione può essere stabilita anche nello statuto della Srl.

Se poi questa procedura non porti ad alcun esito, si aprirà il ventaglio di possibilità che la legge offre per soddisfare il diritto del socio recedente di vedere liquidato il valore delle sue partecipazioni.

Quattro sono, in sostanza, le possibilità concesse:

- 1) in primo luogo, pertanto, l'organo amministrativo della società cercherà un collocamento delle quote del socio che recede presso terzi estranei alla società;
- 2) in secondo luogo, qualora anche questo collocamento non abbia effetto positivo, il rimborso sarà effettuato con l'utilizzo delle riserve disponibili;
- 3) in terzo luogo, la società procederà alla liquidazione del socio che recede mediante corrispondente riduzione del capitale sociale (con il rispetto dei tempi stabiliti dal comma 3, dell'articolo 2445 C.C.);
- 4) in ultimo luogo, qualora il capitale non abbia sufficiente capienza per poter sopportare il rimborso della partecipazione del socio che recede, la società deve essere posta in liquidazione, cosicché il recedente non verrà più soddisfatto con la liquidazione della sua individuale quota, ma con la più complessiva ripartizione del patrimonio sociale che residui dall'attivo della liquidazione.

10. L'esclusione del socio nelle Società a responsabilità limitata

10.1. Le ipotesi di esclusione nelle società di persone

Nelle società a responsabilità limitata, oltre che di “recesso”, si parla anche di “esclusione” del socio.

Si tratta di una materia che è propria della Srl; non è, infatti, prevista per la SpA.

Il grande rilievo che la nuova riforma conferisce alla figura del socio di una Srl consente di applicare a questo tipo di società un istituto che finora è stato tipico delle società di persone.

Negli articoli 2266, 2287 e 2288 del Codice civile, accanto alle ipotesi di esclusione ex lege (derivanti da interdizione, inabilitazione, condanna a pena interdittiva dai pubblici uffici, perimento della cosa o del servizio preomessi in conferimento, fallimento), viene previsto, in particolare, che il socio possa essere escluso:

- a) per “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale”;
- b) “per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori” (da parte del socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa).

In altri termini, come fa osservare A. Busani ¹⁷, di ipotesi di esclusione “aperte”, tali da permettere di giungere all’esclusione del socio in qualsiasi evenienza sia ravvisabile una grave inadempienza e la sua inidoneità a svolgere il ruolo promesso.

Tutto questo è reso possibile dal fatto che nelle società di persone esiste una connessione stretta tra l’attività della società e quella dei soci, per cui si arriva a legittimare una previsione normativa di estromissione del socio dalla compagine sociale ogni qualvolta il verificarsi di gravi inadempienze possa minare alle radici i rapporti personali tra i soci.

10.2. Le ipotesi di esclusione nelle Srl

Secondo quanto stabilito nell’articolo 2473-bis C.C., “l’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio”.

Non sono, pertanto, previste cause di esclusione ex lege, come capita per le società di persone ¹⁸, ma è data la possibilità di introdurre nel contratto sociale “specifiche” cause di esclusione, non di qualsiasi tipo, ma solo “per giusta causa”.

Si tratta, dunque, di individuare specifici casi al verificarsi dei quali si possa decidere l’esclusione del socio.

Non avendo il legislatore espressamente rinviato alle norme in tema di esclusione nelle società di persone, ma essendo la nuova Srl contraddistinta da un più ampio carattere personalistico, presumibilmente si deve ritenere che le ipotesi di esclusione per giusta causa nelle Srl dovranno essere ricondotte al

¹⁷ “Un benservito al socio inadempiente”, in Il Sole24ore, n. 118 del 30 aprile 2003, pag. 23.

¹⁸ Si vedano gli articoli 2286, 2287 e 2288 del Codice civile.

duplice genere del grave inadempimento ai doveri sociali e dell'impossibilità sopravvenuta del loro adempimento previsti dall'art. 2286 c.c.

L'articolo, inoltre, presenta una lacuna in quanto non stabilisce a chi spetti la decisione in merito all'esclusione, se ai soci o se agli amministratori e ciò andrà stabilito per statuto.

Nella materia dell'esclusione, la nuova legge nulla dice in merito alla valutazione della quota del socio che è costretto ad uscire dalla compagine sociale.

Nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 2473-bis viene semplicemente detto che *“In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale”*.

Anche in questo caso, dunque, la partecipazione da rimborsare va valutata in proporzione del patrimonio sociale stimato secondo il valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Si applicano, in sostanza, le stesse disposizioni dettate per il recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

TABELLE RIEPILOGATIVE

TABELLA A **IL RECESSO** **NELLA VECCHIA E NELLA NUOVA NORMATIVA**





TABELLA B
IL DIRITTO DI RECESSO NELLE SPA E NELLE SRL

Il diritto di recesso nella SPA (Art. 2437)	Il diritto di recesso nella SRL (Art. 2473)
Modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società.	Cambiamento dell'oggetto sociale.
Trasformazione della società	Cambiamento del tipo di società
	Fusione o scissione
Trasferimento della sede sociale all'estero	Trasferimento della sede sociale all'estero
Revoca dello stato di liquidazione	Revoca dello stato di liquidazione
Eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto	La eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo
La modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso	Il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo
Le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione	Il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili
La proroga del termine di durata della società	
L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari	
Quelli eventualmente previsti nello statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.	

TABELLA C
ESERCIZIO DEL RECESSO E
LA LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI NELLE SPA






TABELLA D
ESERCIZIO DEL RECESSO E
LA LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NELLE SRL






TABELLA E
CASI DI ESCLUSIONE NELLE
SOCIETA' DI PERSONE E NELLE SRL

